

Sentenza del 12/12/2018 n. 1177 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo Sezione/Collegio 5

Intitolazione:

non disponibile

Massima:

non disponibile

Testo:

Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, la contribuente impugnava la sentenza n. 126/17, emessa in data 29/30.05.17 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Teramo Sez. II, con la quale, compensate le spese di lite, era stato respinto il suo ricorso avverso l'avviso di accertamento per TOSAP/2014 ed avente ad oggetto l'occupazione sovrastante di strade comunali a mezzo di ponte autostradale. A fronte di una sentenza che, richiamati i presupposti da cui aveva tratto spunto la pretesa impositiva, aveva disatteso le opposte ragioni della contribuente sul rilievo che il caso di specie (atto di concessione) non rientrava in alcuna delle esenzioni previste per legge, l'appellante, nei debiti termini gravatori, ripercorsi i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo, affidava quest'ultimo a tre distinti motivi, partitamente deducendo che: - l'occupazione si concretizzava a mezzo di un'opera *ab origine* di proprietà della stato e che i pedaggi ritratti dalla gestione dell'opera non perseguono uno scopo di lucro; - l'occupazione in questione traeva la sua fonte concessoria nella legge e dunque derivava da un ente sovraordinato a quello reclamante la tassa *de qua*, sicché giammai poteva considerarsi e/o equipararsi ad una occupazione di fatto, o abusiva e *sine titulo*; - in forza della originaria concessione e relativa convenzione, appunto promanante da e sottoscritta con un ente statutale non aveva ragion d'essere la ritenuta inapplicabilità al caso in esame dell'esenzione di cui all'**art. 49, lett. a, D. Lgs. 507/93**. Da parte sua l'ufficio, mentre con memoria di controdeduzioni, si costituiva in giudizio, riaffermando la legittimità del proprio operato (in forza della tassatività dei casi di esenzione) e concludendo per il rigetto dell'avversa impugnazione, con separato atto (che veniva rubricato al RGAN 79/18), impugnava anch'esso la medesima sentenza e, sulle medesime ragioni spese a difesa del contestato avviso di accertamento e del fatto che non v'erano motivi per giustificare la disposta compensazione delle spese di lite, concludeva perché in parziale riforma di detta sentenza la ricorrente fosse condannata alle spese del doppio grado di giudizio. I ricorsi, previa loro riunione per evidente connessione oggettiva e comunque ai sensi dell'art. 335 c.p.c., essendo entrambi rivolti contro la medesima sentenza, venivano trattenuti a decisione all'esito della pubblica udienza del 20.09.18. MOTIVI DELLA DECISIONE Per le ragioni appresso spiegate va respinto l'appello della contribuente ed accolto quello dell'ufficio. Questo giudice, invero ed in materia, non ritiene di discostarsi dalla propria giurisprudenza già espressa in altra sua composizione (Sez. IV) per di più, e da ultimo (21.03.18), condivisa dal Supremo Collegio (Seni. nn. 632/16 e 633/16 ad oggetto TOSAP 2013 e TOSAP 2012 u0097 Ord.ze 19694/18 e 19693/18). In disparte da ogni altro argomentare, ribadito che l'esenzione dal pagamento della tassa in questione può trovare la sua fonte unicamente nell'art. 49 D. Lgs. cit., devesi però ritenere, come altresì già riconosciuto, che un tale disposto normativo non può riguardare il caso in esame. Invero se l'esenzione è riconosciuta per le occupazioni effettuate dallo Stato, anche ove queste avvengano per il tramite di chi è chiamato a realizzare l'opera pubblica da cui l'occupazione deriva, nel caso in esame ciò che osta a detta esenzione è rappresentato dal fatto che il soggetto chiamato a sopportare la tassa in questione è soggetto economico a cui è stata affidata, con il relativo rischio d'impresa, la gestione, appunto economica, dell'opera pubblica di cui innanzi. Sicché, atteso che il presupposto della tassa è rappresentato non soltanto dalla limitazione/sottrazione che dall'occupazione deriva all'uso normale e collettivo di parte del suolo pubblico, ma anche dall'utilizzazione particolare ed eccezionale che da una tale occupazione il soggetto chiamato a corrispondere la tassa ricava, ed altresì atteso che quest'ultimo attraverso quell'occupazione, quand'anche per concessione d'origine statutale, ha una gestione "economica" dell'opera pubblica, da cui appunto l'occupazione deriva, non può correttamente affermarsi che il caso in scrutinio rientri nell'invocata esenzione. La regolamentazione delle spese di lite, che deve seguire, in difetto di rinvenibili giusti motivi, il principio di soccombenza, impone sul punto la riforma della sentenza di primo grado e l'addebito delle stesse, anche per questo grado di giudizio, a parte soccombente, il tutto come da liquidazione in dispositivo. P. Q. M. la Commissione, definitivamente pronunciando sull'interposto appello, così decide: respinto l'appello della contribuente, accoglie quello dell'ufficio e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida in E 1.500,00, per ciascun grado.